

Fermo amministrativo: per l'impugnazione è competente il giudice del tributo (Giudice di Pace Roma, VII sezione, sentenza 18.03.2004)

Con la sentenza del 18.03.2004 il Giudice di Pace di Roma si pronuncia sulla *vexata quaestio* della competenza giurisdizionale in materia di impugnativa di fermo amministrativo dell'autoveicolo disposto ai sensi dell'art. 86 DPR 602/1973.

Tra i vari orientamenti esistenti in materia, che vanno dalla competenza del Tar (in quanto rientrante nella previsione di cui all'art. 33 D.Lgs n. 80/98 come attività discrezionale della p.a., resa nell'esercizio di pubblici servizi), a quella del giudice dell'esecuzione (sul presupposto che il fermo sia atto vincolato e non discrezionale della p.a. e corrisponda ad un atto esecutivo), il giudice di pace ritiene di aderire al terzo orientamento che qualifica il fermo come "tipica misura cautelare, di natura provvisoria e preordinata al mantenimento della garanzia patrimoniale sui beni del debitore" anteriore all'inizio dell'esecuzione, con la conseguenza del sindacato giurisdizionale del giudice del tributo ovvero della sanzione (artt. 615, 1° comma (opposizione all'esecuzione) e 617, 1° comma, c.p.c. (Opposizione agli atti esecutivi)).

Il giudice, inoltre, statuisce che: "Deve ritenersi la competenza del Giudice di Pace ogni qualvolta il fermo amministrativo sia disposto in sede di riscossione di sanzioni amministrative il cui ammontare non superi cumulativamente i 30 milioni, sempre che le sanzioni medesime non siano riservate alla competenza per materia del Tribunale ex art. 22 bis della legge n° 689/1981.

Nel caso di cumulo di tributi e sanzioni amministrative, ovvero di sanzioni appartenenti alla competenza di giudici diversi, la competenza del giudice superiore (Tribunale) attrae quella del giudice inferiore (Giudice di Pace), secondo la comune regola prevista dall'art. 40, commi 6° e 7°, c.p.c.

Nel caso, infine, in cui siano poste cumulativamente in esecuzione sanzioni amministrative appartenenti alla competenza di Giudici di Pace territorialmente diversi si applica l'art. 27 c.p.c., richiamato dal 1° comma, art. 615 c.p.c., ossia è competente il Giudice di Pace del luogo nel quale è disposto il fermo amministrativo."

Nel caso di specie, poiché il fermo amministrativo era stato disposto in sede di riscossione di due sanzioni amministrative e di un tributo il giudice ha stabilito la competenza del Tribunale ex art. 40, comma 6° e 7°, c.p.c.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

7^A sezione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Alberto Rossi, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 87521/2002 R.A.Cont., passata a decisione all'udienza del 23.01.2004 e vertente

T R A

M. M., elett. dom/to in Roma, presso lo Studio legale dell'Avv. Giuseppe Vescuso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso,

o p p o n e n t e

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore,

o p p o s t o c o n t u m a c e

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.

CONCLUSIONI: come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di ricorso presentato il 04.12.2002 ai sensi della legge n° 689/1981 il sig. M. M. esponeva quanto segue: che in data 15 novembre 2002 riceveva comunicazione che era stato disposto il fermo amministrativo presso il P.R.A. di Roma della sua autovettura tg. ad opera del concessionario del servizio di riscossione, il quale poneva, a fondamento del proprio provvedimento, il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali, nn. 19990020190313206, 19960090193694650 e 19990020190468505, per un credito complessivo di € 521,61; relativamente alla prima cartella è stato proposto ricorso al Giudice di Pace in data 05.12.2001, iscritto al n° 67837/2001, definito con sentenza n° 20364/2002 declaratoria della prescrizione del credito vantato; relativamente alla seconda cartella, essa sarebbe stata notificata il 02.07.1997 (il ricorrente però negava di averla mai ricevuta), e quindi le presunte infrazioni sarebbero da riferire a data antecedente; le omesse notifiche determinano la prescrizione del credito (rilevata in via principale) e l'estinzione delle sanzioni ex art. 201, 5° comma, CdS; l'istante lamentava altresì la carenza di informazioni e di prova documentale sul credito e sui fatti oggetto di sanzione amministrativa, in quanto il servizio di riscossione ometteva di allegare la documentazione posta a fondamento della richiesta; l'ultima cartella, infine, attiene ad un tributo (rimozione rifiuti solidi urbani) che il

ricorrente asseriva di aver pagato nello stesso giorno di redazione dell'atto di ricorso (02.12.2002), riservandosi di depositare in udienza la prova dell'avvenuto adempimento; il venir meno dei presupposti su cui si fonda il provvedimento adottato (fermo amministrativo) ne impone la revoca; concludeva conformemente alle premesse sopra esposte chiedendo la sospensione del provvedimento.

Il giudice, con il decreto del 13.12.2002, fissava l'udienza di comparizione delle parti; la cancelleria notificava il ricorso ed annesso decreto, unitamente a tutta la documentazione allegata dalla parte (comunicazione del fermo amministrativo con dettaglio addebiti, ricorso e sentenza di cui in premessa del presente ricorso) al Comune di Roma.

Nell'udienza del 23.01.2004 il ricorrente precisava le conclusioni; il giudice, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che il ricorrente espone fatti estintivi – dei crediti posti in riscossione dal concessionario del pubblico servizio – successivi alla formazione dei titoli esecutivi (prescrizione, pagamento tardivo).

Ne consegue che la domanda va qualificata, conformemente alla consolidata giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, quale opposizione al diritto di procedere ad esecuzione forzata ex art. 615, 1° comma, c.p.c., non essendo contestati vizi nella formazione dei titoli (quanto meno in via principale), ma il loro successivo venir meno con carenza del potere della p.a. di porre in essere atti di riscossione del credito.

L'irritualità dell'instaurazione del contraddittorio è sanata, ad ogni effetto, dal raggiungimento dello scopo (principio di conservazione degli atti e dei loro effetti giuridici), avendo comunque la cancelleria provveduto a notificare al Comune di Roma tutti gli atti di parte e del giudice che hanno introdotto il giudizio (art. 156 c.p.c.).

Pregiudizialmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Tribunale di Roma.

Se l'opposizione al fermo amministrativo, allorquando sia fondata sul presupposto che l'interessato non ha mai ricevuto alcun atto del procedimento (verbale di accertamento, cartella esattoriale), integra senz'altro il rimedio previsto dall'art. 22, legge n° 689/1981 (il fermo, nel caso di specie, viene impugnato solo in via incidentale, al fine che ne sia dichiarata la nullità assoluta perché il titolo non si è mai perfezionato), con la distribuzione delle competenze prevista, in modo chiaro e lineare, dalla legge, nel caso di cui al presente giudizio (opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.) le problematiche da risolvere sono assai complesse ed i contrasti giurisprudenziali apparentemente insanabili, ragione che impone di soffermarsi compiutamente su di esse.

In primo luogo sussiste contrasto giurisprudenziale in ordine alla giurisdizione in materia di impugnativa del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 86 d.p.r. n° 602/1973.

Da un lato (T.A.R. Puglia) si sostiene che la mancanza di limiti legali obiettivi, la natura provvedimentale dell'atto, che incide in via autoritativa sul potere di godimento e disponibilità del bene, nonché l'espressa facoltatività del potere ("può") presuppone, necessariamente, la più ampia discrezionalità in capo alla p.a.; si ritiene comunque sussistere la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in applicazione dell'art. 33 d.lgs. n° 80 del 31 marzo 1998, come sostituito dall'art

7 della legge n° 205 del 21 luglio 2000, inerente le controversie riguardanti le attività di ogni genere rese nell'espletamento di pubblici servizi, sul presupposto che si controverte in materia di pubblico servizio (attività di riscossione di tributi e sanzioni) svolto da un soggetto privato regolarmente munito della concessione, la cui attività non dà luogo ad un rapporto individuale di utenza.

Altro orientamento giurisprudenziale, di contro, ritiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto implicito della vincolatività dell'attività della p.a. (il concessionario), ora qualificando il fermo come vero e proprio atto dell'esecuzione, con la conseguenza del sindacato giurisdizionale del giudice dell'Esecuzione (artt. 615, 2° comma e 617, 2° comma, c.p.c.), ora qualificandolo quale misura cautelare anteriore all'inizio dell'esecuzione, con la conseguenza del sindacato giurisdizionale del giudice del tributo ovvero della sanzione (artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma, c.p.c.).

Le pur lodevoli motivazioni con le quali il T.A.R. Puglia ha ritenuto la propria giurisdizione non convincono.

In ordine alla ritenuta natura discrezionale dell'atto si osserva che la legge prevede la facoltà in capo al concessionario di disporre il fermo amministrativo del veicolo alternativamente all'esecuzione del pignoramento una volta che sono decorsi i 60 gg. dalla notificazione della cartella esattoriale: l'allocuzione "può" alcun altro significato può assumere se non quello di consentire al concessionario, anziché di procedere immediatamente in *executivis* pignorando i beni del debitore nelle forme di legge, di cautelarsi preventivamente a mezzo di uno strumento di "coazione" (apposizione di un vincolo di indisponibilità assoluta sul bene) che potrebbe rivelarsi ancor più incisivo del pignoramento medesimo.

D'altra parte, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, il Giudice ha il preciso dovere di interpretare la legge in senso costituzionalmente orientato: una cosa è affermare che il concessionario può liberamente scegliere se procedere in via cautelativa ovvero iniziare da subito l'azione esecutiva (facoltà quindi esterna all'atto ed estranea all'esercizio del potere pubblicistico, non dissimile dalla facoltà del privato di decidere modi e termini di attivazione della procedura esecutiva o di cautelarsi a mezzo degli strumenti tipici del diritto privato, ad esempio procedendo all'iscrizione dell'ipoteca), cosa ben distinta è affermare che il concessionario possa provvedere discrezionalmente al di fuori di limiti legali obiettivi.

Non si può dubitare sulla natura vincolata dell'atto di fermo amministrativo, esattamente assoggettata ai medesimi limiti oggettivi del pignoramento: in primo luogo l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, presupposto stesso dell'azione esecutiva (in carenza del titolo il fermo amministrativo sarebbe senza ombra di dubbio nullo perché *sine causa*), in secondo luogo i limiti legislativamente previsti dall'art. 514 c.p.c. (impignorabilità assoluta), in terzo luogo il rispetto dei principi generali che disciplinano il nostro ordinamento giuridico, quali il principio di proporzionalità fra valore del credito e valore del bene assoggettato a vincolo, il principio di correttezza o buona fede oggettiva (art. 1175 c.c.), nonché i principi che disciplinano e vincolano l'attività amministrativa (a partire dai principi di rilevanza costituzionale di buona amministrazione, imparzialità, legalità, trasparenza e ragionevolezza), con configurabilità di una responsabilità civile in capo al concessionario che arrechi danni al cittadino imputabili a sua colpa (anche lieve).

D'altra parte, a seguire la tesi del T.A.R. Puglia, il fermo amministrativo costituirebbe l'unico momento di tutta l'esistenza del credito della p.a. (tributo o sanzione) in cui i diritti del cittadino, vieppiù garantiti dalla Costituzione (artt. 4, 23, 42...), degraderebbero ad interesse legittimo, con l'ulteriore contraddizione che essi riacquisterebbero piena espansione allorché il concessionario,

mediante il pignoramento dell'autoveicolo assoggettato a fermo, costituisca su di esso un vincolo ancor più incisivo e di natura duratura!

Ritenere il fermo amministrativo svincolato dai richiamati limiti oggettivi comporterebbe l'illegittimità costituzionale della legge ad un livello di abnormità tale (al di fuori dell'ordinamento giuridico) che il Giudice dovrebbe ritenersi autorizzato a rilevarla d'ufficio, in sede di mera applicazione di gerarchia delle fonti di diritto, con relativo potere di disapplicazione e senza bisogno di attivare il sindacato della Corte Costituzionale.

Del pari il richiamo all'art. 33 del d.lgs. n° 80/1998 non convince: la tesi avanzata dal T.A.R. Puglia, se condivisa, dovrebbe infatti comportare la riconduzione di tutto il contenzioso in materia di riscossione di crediti pubblicistici (per lo più tributi e sanzioni) nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, dal momento di iscrizione a ruolo del credito e sino all'avvio dell'esecuzione, determinando di fatto un'irragionevole disarmonizzazione nel sistema (con i correlativi gravi dubbi di legittimità costituzionale che ciò comporterebbe, anche tenuto conto delle minori garanzie che il processo amministrativo conferisce al privato rispetto all'ordinario processo civile): il credito pubblicistico nascerebbe sotto il sindacato del Giudice Ordinario (Giudici di pace e Tribunali) o delle Commissioni Tributarie, vivrebbe una fase autonoma di escussione, che ordinariamente si protrae anche diversi anni, del tutto avulsa dal sistema e riservata al sindacato del Giudice amministrativo, per poi tornare nell'alveo del Giudice Ordinario, una volta iniziata l'esecuzione, con relativa possibilità di cumulo di giudizi aventi lo stesso oggetto (esistenza del credito) appartenenti a giurisdizioni diverse.

D'altra parte l'errata valutazione del T.A.R. Puglia nasce dal "pregiudizio" che l'attività di riscossione dei tributi e delle sanzioni non costituisca un "rapporto individuale di utenza", assegnando, evidentemente, al termine utenza un significato ristretto e letterale.

In realtà "utente" è non solo il privato che liberamente accede al pubblico servizio, ma anche colui che vi è necessitato dalla preesistenza di un rapporto giuridico che lo vincola alla pubblica amministrazione.

Il cittadino è soggetto passivo in sede di accertamento ed imposizione della sanzione o del tributo (senza che, fra l'altro, all'attività eventualmente provvedimento della p.a. corrisponda la degradazione dei diritti dei cittadini ad interessi legittimi, salvo le rare fattispecie, di natura eccezionale, nelle quali la legge conferisce alla p.a. un margine di discrezionalità, in particolare nell'ambito dei tributi locali), ma è utente in senso pieno nella successiva fase di riscossione del credito, allorché il credito della p.a. si è perfezionato e non residua margine alcuno di discrezionalità in capo ad essa, discrezionalità intesa nel suo senso proprio di esercizio di un pubblico potere, che nulla ha a che vedere con il diritto potestativo, di natura tipicamente privatistica, di scegliere quale fra più strumenti previsti dalla legge sia quello che ella ritiene più consono per il perseguimento dei propri interessi (la situazione non è affatto diversa dal diritto potestativo del creditore privato di pignorare beni del debitore della più svariata specie, ovvero crediti verso terzi, ovvero, in via cautelare, di costituire ipoteca o ritenere i beni del debitore; anche in dette fattispecie è la legge a fissare vincolativamente i limiti obiettivi all'esercizio del potere), né la particolare incisività dello strumento cautelare può indurre ad una diversa valutazione, ponendo semmai solo dubbi in ordine alla sua legittimità costituzionale.

In tal senso il rapporto giuridico fra debitore e concessionario si conforma, in tutta evidenza, su di un piano di pariteticità (dovendosi in caso contrario negare la stessa configurabilità di un pubblico servizio, attività che per nozione consolidata esclude in capo alla p.a. una posizione di formale supremazia rispetto al privato) e se da un lato il procedimento amministrativo di riscossione è

precisamente scandito nei tempi e nelle modalità dalla legge, vincolando sostanzialmente, spesso in via imperativa, l'attività del concessionario, dall'altro i diritti e gli obblighi del privato e le responsabilità del concessionario integrano posizioni giuridiche di diritto privato, con i correlativi rimedi propri del predetto sistema.

Ad argomentare diversamente l'attività di riscossione di tributi e sanzioni integrerebbe un'ipotesi del tutto eccezionale (l'unica) di servizio pubblico senza utenza!

Va, in conclusione, affermata senza remore la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Ulteriore grave problema si pone con riferimento all'art. 57 del d.p.r. n° 602 del 1973, secondo la nuova dizione introdotta dall'art. 16, comma 1 del d.lgs. n° 46 del 26 febbraio 1999, il quale pur introducendo un sistema di inammissibilità delle opposizioni alle esecuzioni meno rigido di quello anteriormente previsto (inammissibilità assoluta), comunque mantiene un regime di preclusioni alla piena tutela giurisdizionale del contribuente di assai dubbia compatibilità con i principi fondamentali del diritto costituzionale, in primo luogo i diritti inviolabili previsti e disciplinati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione (appare così del tutto irragionevole ammettere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. esclusivamente con riferimento alle norme sulla pignorabilità dei beni: è inaccettabile in una società civile e democratica che il concessionario possa procedere, al di fuori di qualsivoglia sindacato giurisdizionale, alla riscossione forzata di crediti estinti per prescrizione o pagamento od altro).

Già sotto la previgente disciplina numerosi sono stati gli interventi sia della Corte Costituzionale (vedasi ad esempio sentenze nn. 318/1995, 239/1997, 372/1997) che della Suprema Corte di Cassazione (con specifico riferimento alle sanzioni amministrative, vedasi, fra le tante, Cass. Sez. un. nn. 96/2000, 489/2000, 491/2000, 562/2000, 1162/2000, 16217/2001) volte a ripristinare il diritto (di natura costituzionale) alla piena tutela giurisdizionale del cittadino quanto meno in ambito di riscossione di crediti pubblicistici di natura non tributaria (in particolare contributi previdenziali e sanzioni amministrative).

Considerato che nella fase di riscossione del credito pubblicistico la "discriminazione" fra i crediti di natura strettamente tributaria e gli altri crediti (in primo luogo le sanzioni amministrative) appare discutibile (pur sempre trattasi di entrate dello Stato o di altri enti pubblici che concorrono tutte alla formazione di bilanci preventivi e consuntivi), è auspicabile un intervento definitivo della Corte Costituzionale volto ad affermare in modo pieno il diritto fondamentale ed inviolabile di ogni cittadino alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Costituzione), diritto che giammai può venire sacrificato al fine di agevolare la riscossione di un credito pur privilegiato quale è quello destinato al soddisfacimento di interessi pubblicistici (non è realistico ipotizzare che la tutela giurisdizionale del contribuente possa alterare il flusso di entrate nelle casse dello Stato e degli altri enti pubblici, idea quest'ultima, fra l'altro, in sé "subdolamente sovversiva": il potere giurisdizionale è uno dei cardini di qualsivoglia ordinamento civile e democratico).

Le considerazioni sopra esposte comportano il preciso dovere del giudice di interpretare l'art. 57 del dpr n° 602/1973 in modo restrittivo (ossia costituzionalmente orientato – natura eccezionale della preclusione legislativa): la sua collocazione all'interno del capo II intitolato "espropriazione forzata" comporta, quindi ed in primo luogo, che la limitazione alla tutela giurisdizionale vada riferita, anche quando il concessionario procede per la riscossione di tributi in senso proprio, alle sole opposizioni alle esecuzioni già iniziate ex artt. 615, 2° co. e 617, 2° co., c.p.c.

Il suddetto assioma introduce al problema della competenza, ossia della ripartizione di essa fra i vari Giudici ai quali è assegnata la giurisdizione ordinaria (dovendosi da essa escludere le Commissioni

Tributarie, in essa non ricomprese né dalla Costituzione, né dall'Ordinamento Giudiziario – vedasi elenco di cui all'art. 1).

L'unico punto controverso concerne la natura giuridica del fermo amministrativo: se esso integra un mero atto cautelare e provvisorio, in quanto tale anteriore all'inizio dell'esecuzione, la competenza appartiene al Giudice del tributo (sempre il Tribunale, per la ragione sopra esposta) ovvero al Giudice della sanzione (artt. 615 e 617, 1° comma, c.p.c. – con riguardo alla competenza dei Giudici di Pace ex art. 615, 1° comma, c.p.c., si veda anche la sentenza n° 489 del 13 luglio 2000 della Cassazione a sezioni unite); se integra un atto esecutivo in senso proprio, ne consegue la competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione, ovvero il Tribunale.

La nostra dottrina e giurisprudenza tradizionali individuano nel momento del pignoramento l'inizio dell'esecuzione; aderendo, quindi, alla seconda tesi, il legislatore avrebbe introdotto un'ipotesi assolutamente eccezionale in cui l'esecuzione di un credito pecuniario comincia con un atto diverso dal pignoramento.

Obiettivamente tale tesi appare una “forzatura”, pur se motivata dal lodevole intento di agevolare la difesa del cittadino, individuando con certezza un unico giudice competente in materia: la legge, infatti, pur costituendo sul bene un vincolo particolarmente gravoso (l'inutilizzabilità del bene), caratterizza il fermo amministrativo come tipica misura cautelare, di natura provvisoria e preordinata al mantenimento della garanzia patrimoniale sui beni del debitore, motivo che induce a ritenere, secondo i comuni canoni di ermeneutica, che l'esecuzione non è ancora iniziata.

Vieppiù, come sopra osservato, ritenere l'esecuzione già iniziata comporterebbe l'applicabilità, allorché il fermo amministrativo sia disposto in riscossione di un tributo, dell'art. 57 del d.p.r. n° 602/1973, con i relativi gravi limiti all'ammissibilità dell'opposizione ed alla tutela giurisdizionale del cittadino.

Auspicabile sarebbe, semmai, un intervento legislativo definitivo, il quale espressamente disponga l'impugnabilità del fermo amministrativo, per motivi sia intrinseci (impignorabilità, sproporzionalità) che estrinseci (inesistenza del titolo) all'atto, eventualmente individuando la competenza per materia del Tribunale, organo giurisdizionale che, per professionalità e preparazione (ciò senza voler in alcun modo ridimensionare il valore del Giudice di Pace, organo tuttavia istituzionalmente assegnato alla risoluzione di controversie che non rivestono una tale complessità), appare il più idoneo a garantire l'applicazione della legge, nonché la piena tutela dei diritti dei cittadini e del parimenti rilevante interesse pubblico alla riscossione dei tributi e delle sanzioni.

Alla luce delle sovraesposte considerazioni deve ritenersi la competenza del Giudice di Pace ogni qualvolta il fermo amministrativo sia disposto in sede di riscossione di sanzioni amministrative il cui ammontare non superi cumulativamente i 30 milioni, sempre che le sanzioni medesime non siano riservate alla competenza per materia del Tribunale ex art. 22 bis della legge n° 689/1981.

Nel caso di cumulo di tributi e sanzioni amministrative, ovvero di sanzioni appartenenti alla competenza di giudici diversi, la competenza del giudice superiore (Tribunale) attrae quella del giudice inferiore (Giudice di Pace), secondo la comune regola prevista dall'art. 40, commi 6° e 7°, c.p.c.

Nel caso, infine, in cui siano poste cumulativamente in esecuzione sanzioni amministrative appartenenti alla competenza di Giudici di Pace territorialmente diversi si applica l'art. 27 c.p.c.,

richiamato dal 1° comma, art. 615 c.p.c., ossia è competente il Giudice di Pace del luogo nel quale è disposto il fermo amministrativo.

Le stesse regole valgono in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1° comma, c.p.c., considerata la sostanziale irrilevanza del richiamato art. 480, 3° comma, c.p.c.

Ulteriore rimedio è infine rappresentato dal ricorso d'urgenza previsto dall'art. 700 c.p.c., che appartiene sempre alla competenza funzionale del Tribunale (vedasi artt. 669 ter, 2° comma e 669 quater, 3° comma, c.p.c.). Pur in presenza di giurisprudenza minoritaria (Tribunale di Reggio Calabria) che esclude la configurabilità del rimedio sul presupposto dell'inesistenza del periculum in mora (si afferma che ogni pregiudizio potrebbe essere evitato mediante pagamento delle somme ingiunte), non sembra potersi dubitare sulla concreta possibilità che il ricorso si riveli fondato (il cittadino ben può non essere nella attuale disponibilità delle somme ingiunte, spesso cospicue).

Nel caso di specie il fermo amministrativo è stato disposto in sede di riscossione di due sanzioni amministrative e di un tributo; ne consegue la competenza del Tribunale ex art. 40, comma 6° e 7°, c.p.c.

La p.a. convenuta non si è costituita in giudizio, omettendo quindi di sollevare la relativa eccezione; purtuttavia, ai sensi dell'art. 38, 1° comma c.p.c., l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio "non oltre la prima udienza di trattazione".

Si osserva che l'unica udienza di trattazione è quella tenuta alla data del 26.09.2003 (nell'udienza precedente, infatti, il contraddittorio non era stato regolarmente instaurato), nella quale il giudice si è riservato ordinanza e, sciogliendola, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni: non potendo certo il giudice provvedere in sede ordinatoria (l'incompetenza va pronunciata con sentenza), il limite previsto dall'art. 38, 1° comma, c.p.c. deve ritenersi ad ogni effetto rispettato.

Sulle spese della presente procedura provvederà il Tribunale di Roma.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace così decide:

1. dichiara la propria incompetenza;
2. assegna termine di 6 mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Roma

Roma 18.03.2004

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Alberto Rossi)